

Provincia di Latina



Pianificazione Urbanistica e Territoriale

*REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL
VINCOLO IDROGEOLOGICO
E FORESTALE*



Latina Settembre 2001

PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD OPERARE E PER L'ESECUZIONE DI TAGLI CULTURALI E UTILIZZAZIONI BOSCHIVE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

NORME GENERALI

Art.1	
Definizione di Vincolo Idrogeologico e Vincolo Forestale	pg. 4
Art. 2	
Ambito del Regolamento e Criteri di attuazione degli interventi	pg. 4
Art. 3	
Riferimenti normativi in materia di uso del suolo	pg. 5

TITOLO I TIPOLOGIA DELLE PROCEDURE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 4	
Redazione della documentazione progettuale	pg. 9

CAPO I - PROCEDURA ART. 21 R.D. 1126/1926

Art. 5	
Definizione ed esemplificazioni - Tab.A “Tipologie degli interventi in zone boscate e non boscate”	pg. 10
Art. 6	
Documentazione a corredo dell’istanza	pg. 10
Art. 7	
Definizione ed esemplificazioni - Tab.B “Tipologie degli interventi in zone boscate”	pg. 12
Art. 8	
Documentazione a corredo dell’istanza	pg. 13

CAPO II - PROCEDURA ART. 20 R.D. 1126/1926

Art. 9	
Definizione ed esemplificazioni - Tab.B “Tipologie degli interventi in zone non boscate”	pg. 14
Art. 10	
Documentazione a corredo dell’istanza	pg. 14
Art. 11	
Definizione ed esemplificazioni - Tab.C “ Tipologie degli interventi in zone non boscate”	pg. 15
Art. 12	
Documentazione a corredo della dichiarazione	pg. 16

CAPO III - PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERE ESEGUITE SENZA TITOLO ED ALLE SANATORIE EDILIZIE

Art. 13	
Sanatorie e condoni edilizi	pg. 17

TITOLO II
TIPOLOGIA DELLE PROCEDURE PER I TAGLI CULTURALI E LE UTILIZZAZIONI
BOSCHIVE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 14	
Definizione ed esemplificazioni	pg. 18
Art. 15	
Documentazione a corredo dell'istanza	pg. 20

TITOLO III
IL PROCEDIMENTO

Art. 16	
Definizione del procedimento	pg. 22
Art. 17	
Inizio del procedimento	pg. 22
Art. 18	
Tempi del procedimento	pg. 22
Art. 19	
Istruttoria	pg. 23
Art. 20	
Termine del procedimento	pg. 23
Art. 21	
Definizione dei costi relativi al procedimento	pg. 24

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Art. 22	
Intervento nel procedimento	pg. 26
Art. 23	
Accesso ai documenti amministrativi	pg. 26

NORME GENERALI

Art. 1

Definizione di Vincolo Idrogeologico e Vincolo Forestale

S'intende per **Vincolo Idrogeologico** l'assoggettamento a determinati controlli allo scopo di limitare l'uso di "terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di determinate forme d'utilizzazione, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque".

Il Vincolo Idrogeologico è disciplinato dagli articoli 1-16 del R.D. Legge 30.12.1923 n°3267.

Si intende per **Vincolo Forestale** le limitazioni all'utilizzazione cui sono sottoposti i boschi, "che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali".

Il Vincolo Forestale è disciplinato dagli articoli 17-23 del R.D. Legge 30.12.1923 n°3267.

Art. 2

Ambito del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il procedimento relativo allo svolgimento delle funzioni amministrative delegate ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge Regionale n°53 del 11 dicembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art.2 della Legge Regionale n°4 del 20 gennaio 1999, in materia di vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto legge n° 3267 del 30 dicembre 1923, conosciuto come "Legge Forestale" ed al suo Regolamento di applicazione ed esecuzione R.D. n°1126 del 16 maggio 1926, conosciuto come "Regolamento Forestale".

Le norme qui riportate si applicano:

- a) a tutti gli interventi di trasformazione e gestione del territorio, così come definiti nella Delibera di G.R. n° 6215 del 30 luglio 1996 la cui autorizzazione ad operare negli ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico è rilasciata dalla Provincia come da Delibera di G.R. n° 3888 del 29 luglio 1998 e dall'art.9 Legge Regionale n°53 del 30.12.1998 così come modificato dall'art. 203 della Legge Regionale n°14 del 06.08.1999.
- b) a tutti gli interventi di cui alle "prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Regio Decreto legge 30 dicembre 1923 n°3267 " così come definiti nella Legge Regionale n°4/99 e delegati alle Province dalla Del. Reg. n°3107 del 8 giugno 1999

Gli interventi in ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia e della qualità dell'ambiente, senza alterare in modo irreversibile le funzioni biologiche dell'ecosistema in cui vengono inserite e arrecare il minimo danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti, rispettando allo stesso tempo i valori paesaggistici dell'ambiente (Deliberazione G.R. n° 4340 del 28 maggio 1996).

Cassato

Art. 3

Riferimenti normativi in materia di uso del suolo

La documentazione tecnica progettuale deve dimostrare l'avvenuto rispetto oltreché degli indirizzi e delle prescrizioni espressi dalla normativa specifica in materia di vincolo idrogeologico, Legge Forestale, Regolamento Forestale e Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (di seguito indicate con P.M.P.F.), anche della successiva normativa che abbia come obiettivi la difesa del suolo e la prevenzione di dissesti del territorio.

In particolare.

Disciplina delle aree protette.

Legge del 08.08.85 n°431 di conversione con modificazioni del D.L. n°312/85

“Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”

- Comprende tra le zone di particolare interesse ambientale i territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

Per questa categoria di beni, e più in generale nell'ambito della disciplina dell'uso delle risorse e difesa del suolo, la regione Lazio ha introdotto, con Deliberazione di G.R. n° 4340, una direttiva in merito alle modalità di progettazione e realizzazione degli interventi in materia di difesa del suolo.

Per effetto di tale direttiva, sono vietati:

- ❑ manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse). Sono ammessi se adiacenti ad opere d'arte purché sia minimizzato l'impatto visivo;
- ❑ scogliere in pietrame o gabbionate non rinverdite;
- ❑ rivestimenti di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo;
- ❑ tombinamenti di corsi d'acqua;
- ❑ rettificazioni o modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua;
- ❑ eliminazione completa della vegetazione riparia arbustiva e arborea.

In riferimento alla procedura prevista per il rilascio del nulla osta sul vincolo idrogeologico, disciplinato dal presente Regolamento, richiamando l'art. 28 della L.R. 06-10-1997 n° 29 che subordina il rilascio di concessioni od autorizzazioni di impianti, opere ed interventi all'interno di aree naturali protette a preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione ai sensi dell'art. 13 della legge 394/1991, detto N.O. comunque rilasciato non diverrà vigente sino a quando l'Ente di Gestione non avrà espresso il proprio vincolante parere.

Disciplina delle costruzioni.

Legge del 02.02.74 n° 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.

D.M. del 22.03.1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegni della terra e delle opere di fondazione”

Per effetto del D.M., nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, in quanto aree soggette a vincoli particolari, sono prescritte come per le zone dichiarate sismiche indagini di tipo geologico anche per le opere di fondazione (Capo C), di sostegno (Capo D), consolidamento dei terreni (Capo M). Per gli interventi modesti e/o di trascurabile effetto sulla stabilità dei terreni oggetto dell'intervento o circostanti si potranno con discrezione ridurre od omettere indagini particolari sui terreni, salvo diversi riscontri da parte degli uffici, sia in sede di accettazione che d'istruttoria dell'istanza.

Disciplina per il governo del territorio.

Legge del 18.05.89 n° 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”

L.R. del 11.12.98 n° 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183”

Queste leggi comprendono, fra le risorse essenziali del territorio, le risorse naturali: l'aria, l'acqua, il suolo, gli ecosistemi della fauna e della flora.

Tra le norme generali per la tutela e l'uso del territorio viene sancito che nessuna risorsa naturale del territorio può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente.

I nuovi interventi sul territorio, quando consentiti, dovranno tutelare le risorse essenziali del territorio stesso con azioni per la salvaguardia delle risorse essenziali, la difesa del suolo ed in generale la prevenzione e la difesa dall'inquinamento.

Disciplina per il governo delle acque

R.D. del 25.07.1904 n°523 “Testo unico sulle opere idrauliche”

R.D. del 11.12.33 n°1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”

Legge del 05.01.94 n°36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”

D.P.R. del 18.02.99 n°238 “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, in materia di risorse idriche”

L.R. del 11.12.98 n°53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183”

Del.Reg. n°5817 del 14.12.99 “... Direttive per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”.

Queste Leggi stabiliscono quali “*lavori ed atti sono vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese*”. In particolare, l’art. 1 della Legge 36/94 considera pubbliche “*tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo i criteri di solidarietà*”. L’art. 31 della L.R. n. 53/98 disciplina la manutenzione dei corsi d’acqua.

Disciplina per le aree a rischio idrogeologico

Legge del 18.05.89 n° 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”

Legge del 03.08.98 n° 267 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998 n° 180, recante norme urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”

D.P.C.M. del 29.09.98 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 11.06.98 n° 180”

D.P.C.M. del 01.12.98 “Conferma dei termini stabiliti dal D.P.C.M. del 29.09.98 per gli adempimenti previsti dall’art. 1, comma 1 del D.L. 11.06.98 n°180”

Legge del 13.07.99 n. 226 “Conversione il legge, con modificazioni del decreto-legge 13.07.99 n. 132, recante interventi urgenti in materia di Protezione civile”

Del. n° 1 del 27/10/99 Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno

“Approvazione del Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio più alto, recante individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato (rischio di frana). Adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate”

Del. n°2 del 27/10/99 Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno

“Approvazione del Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio piu’ alto, recante individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato (rischio idraulico). Adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate”

Del. n°11 del 02/11/99 Autorità dei Bacini Regionali del Lazio

“Approvazione del Piano straordinario per l’assetto idrogeologico (P.S.A.I.) e Adozione delle norme di salvaguardia ai sensi dell’art. 13 della L.R. del 7 luglio 1996 n. 39”

Queste Leggi individuano e perimetrano le aree a rischio idrogeologico e di frana e stabiliscono i divieti, le norme di attuazione e di salvaguardia previste nelle suddette aree.

Disciplina per la gestione delle risorse forestali

R.D.L. n°973 del 18/6/31 “Provvedimenti per la tutela dei castagneti e per il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno”

D.L.vo n°475 del 27/7/45 “Divieto di abbattimento degli alberi di olivo”

L. n°759 del 18/7/56 “Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera”

L.R. n°43 del 2/9/74 “Provvedimenti per la difesa e lo sviluppo del settore forestale”

L.R. n°4 del 20/1/99 “Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale”

Queste Leggi disciplinano l’attività di utilizzazione dei soprassuoli boschivi e dettano norme di salvaguardia per le specie legnose di particolare interesse naturalistico.

TITOLO I

TIPOLOGIA DELLE PROCEDURE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 4

Redazione della documentazione progettuale Vincolo Idrogeologico

La documentazione da allegare per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli n° 20 e n° 21 del R.D. 1126/1926, trattati al successivo Titolo II Capo I e Capo II, deve essere adeguatamente sviluppata in funzione dell'importanza dell'intervento stesso, delle modifiche indotte al regime idrogeologico, della natura dei terreni interessati e della natura agro-forestale del soprassuolo. Tale documentazione, oltre a descrivere le caratteristiche proprie dell'intervento, deve dettagliatamente documentare lo stato dei luoghi circostanti in un congruo intorno e le interferenze dell'opera sui luoghi predetti. Le dimensioni areali dell'intorno da considerare sono, ovviamente, affidate alla discrezione del professionista anche se non possono prescindere da considerazioni oggettive delle diverse situazioni dello stato dei luoghi in funzione delle opere in progetto.

Il progetto deve adeguatamente motivare, descrivere e rendere facilmente comprensibili le scelte effettuate, deve assicurare la qualità dell'opera, la rispondenza alla finalità relative, il soddisfacimento dei requisiti essenziali previsti dal quadro normativo e dallo stato dell'arte.

La progettazione deve essere basata su una adeguata e documentata caratterizzazione tecnica.

A titolo esemplificativo, si evidenzia che, la caratterizzazione tecnica consiste in linea generale nel valutare sul sito e sull'area circostante:

- le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e geotecniche;
- le condizioni di stabilità dei terreni;
- le caratteristiche agroforestali.

La caratterizzazione tecnica del sito comprende rilievi ed indagini quali:

- Rilievo plano-altimetrico;
- indagine agroforestale;
- esame pedologico dei suoli;
- indagini geognostiche;
- individuazione dei processi geomorfici in atto e/o potenziali;
- studio idrogeologico;
- analisi delle proprietà meccaniche dei terreni e delle rocce.

CAPO I

PROCEDURA ART. 21 R.D. 1126/1926

Del. G.R. 6215/96

Tab.A “Tipologie degli interventi in zone boscate e non boscate” art. 21

Tab.B “Tipologie degli interventi in zone boscate” art. 21

Tab.B “Tipologie degli interventi in zone non boscate” art. 20

Tab.C “Tipologie degli interventi in zone non boscate” art. 20

Art. 5

Definizione ed esemplificazioni

Tab.A “Tipologie degli interventi in zone boscate e non boscate”

In riferimento al R.D.L. 30.12.1923 n° 3267, al R.D. 16.05.1926 n° 1126 ed alle Delibere di G.R. n° 6215/96 e n° 3888/98 vengono individuate le procedure come di seguito descritte :

chi intende compiere movimenti di terreno diretti a trasformare i boschi in altre qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione (o che, comunque, comportino modifiche all’uso del suolo del terreno vincolato e alla morfologia), deve presentare **l’istanza di autorizzazione**, corredata della idonea documentazione al **Sindaco del Comune** territorialmente competente.

Questa procedura si applica per le seguenti tipologie di lavori:

- nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, compresi eventuali ampliamenti di opere connesse (rimesse, box, piscine, ecc.), di dimensioni superiori a 30 mq, anche soggette a sanatoria edilizia;
- muri di sostegno superiori a 100 cm di altezza (fuori terra);
- infrastrutture connesse a elettrodotti superiori a 20.000 volt (cabine primarie);
- parcheggi di qualsiasi tipo e piazzali di manovra; sistemazione di terreni con opere di drenaggio (maggiori di 100 m e profondità superiore a 150 cm);
- creazione o eliminazione di terrazzamenti di terreni finalizzati ad attività agricola o extragricola.

Art. 6

Documentazione a corredo dell’istanza.

Le istanze, redatte secondo il fac-simile di domanda allegato al presente Regolamento, devono essere indirizzate a **“Provincia di Latina Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale - Via Costa n° 1 – 04100 LATINA”**, e devono essere presentate al Sindaco del Comune territoriale competente in bollo a firma del proprietario del terreno o del manufatto oggetto

dell'intervento **corredata della seguente documentazione in Quattro copie (nel caso l'intervento avvenga all'interno di un "area naturale protetta" ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n°394 e dell'art. 28 della L.R. n°29 del 6 ottobre 1997, la documentazione dovrà essere prodotta in 5 copie):**

- a) scheda notizie (per la parte riservata al richiedente e vistata dal progettista e dal geologo);
- b) documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi
- c) relazione tecnico-descrittiva sulla movimentazione di terra da effettuare e sulle opere da realizzare a firma del progettista;
- d) relazione geologica redatta da geologo iscritto all'albo professionale;
- e) elaborato progettuale dell'opera corredato di:
 - planimetria su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 con indicazione dell'area o delle aree interessate dalle opere;
 - planimetrie catastali con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessati;
 - indicazioni della destinazione urbanistica di piano regolatore generale o di piano di fabbricazione dell'area interessata;
 - sezioni e profilo quotato del terreno "ante e post operam" in scala adeguata;
 - piante, prospetti e sezioni quotate ed in scala adeguata;
- f) copia ricevuta pagamento per spese di istruttoria

Il Sindaco fa pubblicare per 15 giorni all'Albo Pretorio la domanda e quindi, con le opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni, la trasmette all'Amministrazione Provinciale insieme a quattro copie della documentazione allegata alla stessa.

Tutta la documentazione deve essere debitamente datata, vistata e firmata dal richiedente e dai tecnici competenti in originale su tutte le copie. Non sono ammesse cancellazioni o correzioni se non riconoscibili.

cassato

Le eventuali prescrizioni relative alle modalità di esecuzione dei lavori saranno inviate al dichiarante ed al Comune per gli adempimenti di cui all'art. 22 del R.D. 1126/26.

Due copie dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma precedente debitamente timbrati e firmati insieme al provvedimento autorizzativo, al termine del procedimento, vengono restituiti al Sindaco del Comune ed una al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato. Il Sindaco provvederà, dopo gli adempimenti di legge, a rimettere al Richiedente l'Autorizzazione o il N.O. corredati dalla documentazione tecnica.

L'Amministrazione Provinciale può prescrivere modalità per l'esecuzione dei lavori.

In riferimento al punto c), dovranno essere indicate le modalità di riutilizzo del materiale asportato e/o il trasporto a discarica controllata.

In riferimento al punto d) della documentazione tecnica da allegare all'Istanza, si precisa che la Relazione geologica dovrà contenere, fra l'altro, uno stralcio di carta geologica a scala opportuna ed indicazioni relative ai seguenti aspetti:

- *Caratteri geologici, litologici e pedologici;*
- *Assetto geomorfologico ed idrologia di superficie;*
- *Fenomeni di erosione e di dissesto (potenziali o in atto);*
- *Caratteri idrogeologici e vulnerabilità delle falde;*
- *Sismicità;*
- *Valutazione degli elementi concorrenti a definire situazioni di rischio ed ipotesi tecniche di riduzione dello stesso.*

Art. 7

Definizione ed esemplificazione

Tab.B “Tipologie degli interventi in zone boscate ”

In riferimento al R.D.L. 30.12.1923 n° 3267, al R.D. 16.05.1926 n° 1126 ed alle Delibere di G.R. n° 6215/96 e n° 3888/98 vengono individuate le procedure come di seguito descritte :

chi intende compiere movimenti di terreno diretti a trasformare i boschi in altre qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione (o che, comunque, comportino modifiche all'uso del suolo del terreno vincolato e alla morfologia), deve presentare **l'istanza di autorizzazione**, corredata della idonea documentazione al **Sindaco del Comune** territorialmente competente.

Questa procedura si applica, in ogni caso, per le seguenti tipologie di lavori:

- sistemazione di aree, apertura di accessi a strade esistenti, sistemazione e/o ampliamenti piazzali, platee di stoccaggio, ecc.;
- apertura sentieri pedonali e piste di esbosco;
- linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volt comprese le relative infrastrutture con esclusione delle riqualificazioni degli impianti esistenti che non prevedano movimenti di terra;
- aree destinate allo stoccaggio di materiali terrosi inferiori a 1.500 mq e 1.000 mc;
- recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o in legno superiori a 200 cm di altezza;
- sistemazione di terreni mediante opere di drenaggio (inferiori a 100 m di lunghezza e 150 cm di profondità), apertura di scoline per la raccolta e la regimazione idrica superficiale;

- nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, compresi eventuali ampliamenti di opere connesse (rimesse, box, ecc.) di dimensioni inferiori a 30 mq e piscine di dimensioni inferiori a 50 mq, anche soggette a sanatoria.

Art. 8

Documentazione a corredo dell'istanza.

Le istanze, redatte secondo il fac-simile di domanda allegato, indirizzate a **“Provincia di Latina Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale - Via Costa n° 1 – 04100 LATINA”**, devono essere presentate al Sindaco del Comune territoriale competente in bollo **corredata della seguente documentazione in QUATTRO copie (nel caso l'intervento avvenga all'interno di un "area naturale protetta" ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n°394 e dell'art. 28 della L.R. n°29 del 6 ottobre 1997, la documentazione dovrà essere prodotta in 5 copie):**

- a) scheda notizie (per la parte riservata al richiedente e vistata dal progettista).
- b) planimetria su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 con indicazione dell'area o delle aree interessate dalle opere;
- c) planimetrie catastali con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessati;
- d) documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi;
- e) relazione tecnico sintetica delle opere da realizzare;
- f) copia ricevuta pagamento per spese di istruttoria

Il Sindaco fa pubblicare per 15 giorni all'Albo Pretorio la domanda e quindi, con le opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni, la trasmette all'Amministrazione Provinciale insieme alla documentazione allegata alla stessa.

Due copie dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma precedente debitamente timbrati e firmati insieme al provvedimento autorizzativo, al termine del procedimento, vengono restituiti al Sindaco del Comune ed una al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato. Il Sindaco provvederà, dopo gli adempimenti di legge, a rimettere al Richiedente l'Autorizzazione o il N.O. corredati dalla documentazione tecnica.

cassato

Le eventuali prescrizioni relative alle modalità di esecuzione dei lavori saranno inviate al dichiarante ed al Comune per gli adempimenti di cui all'art. 22 del R.D. 1126/26.

CAPO II
PROCEDURA ART. 20 R.D. 1126/1926
Del. G.R. 6215/96

Art. 9

Definizione ed esemplificazione

Tab.B “Tipologie degli interventi in zone non boscate ”

In riferimento al R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, al R.D. 16.05.1926 n. 1126 ed alle Delibere di G.R. n° 6215/96 e n° 3888/98 vengono individuate le procedure come di seguito descritte :

chi intende compiere movimenti di terreno che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi, deve farne **dichiarazione**, corredata della idonea documentazione all’**Amministrazione Provinciale** in tempo utile, indicando la data del loro inizio.

L’**Amministrazione Provinciale** può prescrivere modalità per l’esecuzione dei lavori.

Questa procedura si applica, in ogni caso, per le seguenti tipologie di lavori:

- sistemazione di aree, apertura di accessi a strade esistenti, sistemazione e/o ampliamenti piazzali, platee di stoccaggio, ecc.;
- apertura sentieri pedonali e piste di esbosco;
- linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volt comprese le relative infrastrutture con esclusione delle riqualificazioni degli impianti esistenti che non prevedano movimenti di terra;
- aree destinate allo stoccaggio di materiali terrosi inferiori a 1.500 mq e 1.000 mc;
- recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o in legno superiori a 200 cm di altezza;
- sistemazione di terreni mediante opere di drenaggio (inferiori a 100 m di lunghezza e 150 cm di profondità), apertura di scoline per la raccolta e la regimazione idrica superficiale;
- nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, compresi eventuali ampliamenti di opere connesse (rimesse, box, ecc.) di dimensioni inferiori a 30 mq e piscine di dimensioni inferiori a 50 mq, anche soggette a sanatoria.

Art. 10

Documentazione a corredo dell’istanza.

Le istanze, redatte secondo il fac-simile di domanda allegato, devono essere presentate o inviate in carta semplice a “*Provincia di Latina Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale - Via Costa n° 1 – 04100 LATINA*”, **corredata della seguente documentazione in TRE copie (nel caso l’intervento avvenga all’interno di un ”area naturale protetta” ai sensi della Legge 6**

dicembre 1991 n°394 e dell'art. 28 della L.R. n°29 del 6 ottobre 1997, la documentazione dovrà essere prodotta in 4 copie):

- a) scheda notizie (per la parte riservata al richiedente e vistata dal progettista).
- b) planimetria su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 con indicazione dell'area o delle aree interessate dalle opere;
- c) planimetrie catastali con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessati;
- d) documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi.
- e) relazione tecnico sintetica delle opere da realizzare;
- f) copia ricevuta pagamento per spese di istruttoria

Una copia dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) debitamente timbrati e firmati insieme al provvedimento autorizzativo, vengono restituiti al Richiedente ed al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente al termine del procedimento e dovrà essere conservata sul luogo dei lavori.

cassato

Le eventuali prescrizioni relative alle modalità di esecuzione dei lavori saranno inviate al dichiarante ed al Comune per gli adempimenti di cui all'art. 22 del R.D. 1126/26.

Art. 11

Definizione ed esemplificazioni

Tab.C “Tipologie degli interventi in zone non boscate”

In riferimento al R.D.L. 30.12.1923 n° 3267, al R.D. 16.05.1926 n° 1126 ed alle Delibere di G.R. n° 6215/96 e n° 3888/98 vengono individuate le procedure come di seguito descritte :

chi intende compiere movimenti di terreno che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi, deve farne **dichiarazione**, corredata della idonea documentazione all'Amministrazione Provinciale in tempo utile, indicando la data del loro inizio.

L'Amministrazione Provinciale può prescrivere modalità per l'esecuzione dei lavori.

Questa procedura si applica, in ogni caso, per le seguenti tipologie di lavori:

- a) vivai, rimboschimenti e ricostituzioni boschive;
- b) sistemazione idraulica di terreni coltivati (scoline).

Art. 12

Documentazione a corredo della dichiarazione.

Le dichiarazioni devono essere presentate o inviate in carta semplice (secondo il fac-simile di domanda allegato) a ““*Provincia di Latina Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale - Via Costa n° 1 – 04100 LATINA*”, con indicazione della data d’inizio dei lavori, la quale, comunque non può essere antecedente al 31° giorno dalla data di arrivo della domanda al Servizio e **corredata della seguente documentazione in TRE copie (nel caso l’intervento avvenga all’interno di un ”area naturale protetta” ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n°394 e dell’art. 28 della L.R. n°29 del 6 ottobre 1997, la documentazione dovrà essere prodotta in 4 copie):**

- a) scheda notizie (solo la prima pagina riservata al richiedente
- b) planimetria su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 con indicazione dell’area o delle aree interessate dalle opere;
- c) planimetrie catastali con l’indicazione dei fogli e delle particelle interessati;
- d) documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi;
- e) relazione tecnico sintetica delle opere da realizzare;
- f) copia ricevuta pagamento per spese di istruttoria

Le eventuali prescrizioni relative alle modalità di esecuzione dei lavori saranno inviate al dichiarante e al Comune per gli adempimenti di cui all’art. 22 del R.D. 1126/1926.

cassato

CAPO III

PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERE ESEGUITE SENZA TITOLO ED ALLE SANATORIE EDILIZIE

Art. 13

Sanatorie e condoni edilizi.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della Legge 28.01.1985 n. 47, "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive", "il Sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate..... alla tutela di cui al R.D.L. 30.12.1923 n. 3267.....provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle Amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa".

E' prevista la sanatoria delle opere abusive su richiesta dell'interessato nei termini stabiliti dalla Legge n. 47/1985 e dalla Legge n. 724/1994.

In riferimento all'articolo 32 della Legge n. 47/1985 (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo), il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

La procedura relativa alla richiesta di parere in sanatoria, ai fini del vincolo idrogeologico, è quella indicata agli articoli 4), 5), 6), 7), 8), 9) del presente Regolamento, secondo la tipologia dell'opera da sanare.

La richiesta di parere in sanatoria dovrà essere presentata con tutte le indicazioni contenute nei fac-simile di domanda allegati agli articoli sopra citati.

TITOLO II
TIPOLOGIA DELLE PROCEDURE PER I TAGLI CULTURALI E LE UTILIZZAZIONI
BOSCHIVE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO
Del. G.R. 3107/99

Art. 14

Definizioni ed esemplificazioni

In riferimento al R.D.L. 30.12.1923 n° 3267, al R.D. 16.05.1926 n° 1126, alla L.R. n°4 del 20.1.1999 ed alla Delibera Regionale n°3107/99 vengono individuate le procedure come di seguito descritte:

1. chi intenda compiere utilizzazioni boschive su superfici superiori a tre ettari che comportino il taglio di boschi (tagli di fustaie, tagli cedui, semplice e composti con riserva di matricine, a sterzo, di età elevata, diradamenti, capitozzatura, sgamollatura ecc.), deve presentare l'istanza di autorizzazione, corredata dalla idonea documentazione alla Provincia almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio dei tagli.
2. chi intenda procedere alla eliminazione di cespugli e arbusti, miglioramento di pascoli, estrazione di ciocco d'ericca o degli altri arbusti, deve inviare comunicazione alla Provincia almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

I progetti di utilizzazione, ai sensi della L.R. n. 4/99, devono contenere i seguenti elaborati (se distinti, ciascuno timbrato e vidimato dal tecnico agro forestale abilitato):

- relazione tecnica
- conformità con la Pianificazione territoriale vigente: estremi del P.T.P.; presenza di eventuali vincoli e/o misure di salvaguardia (urbanistici, paesistici, ambientali, ecc. - N.B. nel caso di appartenenza della sezione boschiva oggetto dell'utilizzazione ad area naturale protetta, ai sensi dell'art.28 della L.R. n.29/97 e della D.G.R. n.3107/99, allegato n. I, lettera C, punto7.1, è necessario acquisire, in fase di istruttoria, il parere preventivo dell'Ente Gestore dell'area protetta nel cui ambito insiste l'area considerata);
- indicazione cartografica della/e sezione/i poste al taglio su CTR 1:10.000 e su carta catastale (specificandone la scala), nonché certificazione catastale per soggetto, indicante qualità e classe delle particelle interessate; sulle planimetrie vanno indicati i limiti esatti degli appezzamenti da tagliare. Nella planimetria catastale allegata vanno indicati e delimitati, oltre alla superficie dell'area interessata dall'utilizzazione, anche eventuali appezzamenti con caratteristiche e forme di trattamento omogenee, aree di saggio, tare, zone di rispetto e ipotesi di area d'imposto.

- indicazione delle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, la forma di governo e trattamento in atto, età, grado di copertura, presenza di superfici boscate confinanti tagliate negli ultimi 10 anni per le fustaie e 2 anni per i cedui.
- stima orientativa della massa legnosa dell'utilizzazione (a tale proposito si rende noto che, ai sensi degli artt. 36 e 51 della L.R. n.4/99, la Provincia si limita ad approvare esclusivamente la stima "orientativa" della massa legnosa, descritta negli elaborati progettuali, demandando all'Organo competente l'approvazione della stima effettiva della massa legnosa e del relativo valore economico che costituisce la base d'asta per la vendita dei boschi pubblici).
- Provvigione residua, per le fustaie.
- modalità di esbosco;
- forma di trattamento che si prevede di adottare in prospettiva;
- piedilista di martellata (elenco per classi diametriche e specie legnosa delle matricine di età superiore a due turni, da destinare al taglio, marcate con martello forestale) prescritto ai sensi dell'art. 51 delle PMPF e successive modifiche ed integrazioni.
- Titolo di possesso.

Inoltre per le utilizzazioni dei boschi degli Enti pubblici ai sensi dell'art.36 delle PMPF deve essere prodotta anche la seguente documentazione:

- relazione sullo stato dei fondi provenienti dai precedenti tagli straordinari eseguiti a carico del patrimonio boschivo dell'Ente proprietario e sull'impiego degli stessi;
- dichiarazione attestante che l'Ente pubblico provvederà ad accantonare su capitoli di bilancio, vincolati ed indisponibili dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni delegate dalla Regione, una quota, pari ad almeno il 20%, degli introiti derivanti dal taglio in progetto; dell'avvenuto accantonamento dovrà essere immediatamente data comunicazione all'Ente destinatario;
- dichiarazione della superficie boscata complessiva di proprietà dell'ente pubblico distinta per classe di governo (ciò al fine di evincere la superficie utilizzabile in ciascuna stagione silvana) con la data della relativa utilizzazione;
- per i boschi soggetti ad uso civico sia indicato il quantitativo di legname assegnato a ciascun utente ed il numero totale degli utenti aventi diritto al legname.

Si ritiene opportuno inoltre che:

- prima del sopralluogo del personale della Provincia, il perimetro del bosco, almeno per le porzioni confinanti con altro bosco, sia contrassegnato in conformità alle planimetrie fornite,

marcando con doppio anello di vernice indelebile di colore rosso (puntinandone la base) le matricine da rilasciare poste sui confini della sezione di taglio. Risulta opportuno che dette matricine riportino una numerazione progressiva e che detta numerazione sia indicata anche nel progetto;

- prima dell'inizio delle operazioni di taglio sia eseguita la marcatura con vernice indelebile di colore rosso, di tutte le piante comprese le matricine da riservare a dote del bosco adottando la simbologia convenzionale;
- sia eseguito l'allestimento e la delimitazione di aree di saggio (contrassegnando con anello di vernice indelebile di colore azzurro, le piante ai vertici ed almeno n°1 pianta per ciascun lato dell'area di saggio, riportandone il numero) rappresentative delle diverse tipologie di bosco eventualmente presenti e conseguentemente delle diverse forme di trattamento proposte; le aree di saggio dovranno essere pari almeno all' 2-3% della superficie proposta al taglio (ciascuna di almeno 400 m² se in zona acclive e 800 m² se in pianura);
- nella martellata delle matricine di età superiore a due turni destinate al taglio, il timbro del martello forestale dovrà essere posizionato il più in basso possibile sulla ceppaia e il successivo taglio dovrà essere effettuato al di sopra del timbro stesso;
- sia indicato su apposito "piedilista di matricinatura", distinto per classi diametriche e per specie legnose, il numero totale delle matricine da riservare a dote del bosco;
- per i boschi soggetti ad uso civico sia allegata alla richiesta di autorizzazione anche una copia del Regolamento degli Usi Civici

Art. 15

Documentazione a corredo dell'istanza

Le istanze, di cui al punto 1 dell'articolo precedente, redatte secondo il fac-simile di domanda allegato e indirizzate a "**Provincia di Latina Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale - Via Costa n° 1 – 04100 LATINA**", devono essere presentate in bollo **corredate della seguente documentazione in TRE copie (nel caso l'intervento avvenga all'interno di un "area naturale protetta" ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n°394 e dell'art. 28 della L.R. n°29 del 6 ottobre 1997, la documentazione dovrà essere prodotta in 4 copie)**:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione delle caratteristiche dell'area di intervento, come da fac- simile allegato
- b) scheda notizie (firmata dal richiedente, firmata e timbrata dal progettista).
- c) Relazione progettuale delle operazioni silvo-culturali da effettuare corredata di:

- planimetria su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 con indicazione dell'area o delle aree interessate dalle opere;
- planimetrie catastali con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessati;
- indicazioni della conformità con la pianificazione territoriale vigente;
- piedilista di martellata.

d) copia della ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria

Due copie dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), del comma precedente debitamente timbrati e firmati insieme al provvedimento autorizzativo, al termine del procedimento, verranno inviate una al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, l'altra al soggetto richiedente.

Le eventuali prescrizioni relative alle modalità di esecuzione dei lavori saranno inviate al dichiarante ed al C.F.S. per gli adempimenti di cui all'art. 22 del R.D. 1126/26.

TITOLO III IL PROCEDIMENTO

Art. 16

Definizione del procedimento.

Per procedimento deve intendersi l'insieme di tutti quelli atti tecnici ed amministrativi che determinano l'espressione dell'Amministrazione d'ufficio o ad istanza di parte, al fine di evitare che i terreni vincolati ai sensi della Legge Forestale possano, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque per effetto di utilizzazioni improprie o non controllate.

Art. 17

Inizio del procedimento

L'inizio del procedimento amministrativo decorre dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Dell'avvio del procedimento viene data notizia all'interessato mediante l'invio di una comunicazione.

Il Dirigente assegna a sé e/o ad altri, le responsabilità amministrative e tecniche per l'istruttoria della pratica.

I soggetti di cui al comma precedente, o i loro collaboratori, hanno il compito di esaminare la completezza della documentazione a corredo della pratica ed, eventualmente, richiedono le opportune integrazioni.

Vengono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 04.01.1968 n. 15 (Recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme) e sue modifiche o integrazioni.

Art. 18

Tempi del procedimento.

I termini temporali delle procedure sono così determinati:

- 1) Procedimenti di cui all'art. 20 R.D. 1126/1926: i termini sono fissati in 30 giorni, trascorsi i quali senza che la Provincia abbia prescritto modalità per l'esecuzione dei lavori, l'interessato potrà senz'altro eseguirli in conformità alla dichiarazione presentata;
- 2) Procedimenti di cui all'art. 21 R.D. 1126/1926: i termini sono fissati in 180 giorni trascorsi i quali il Richiedente può impugnare il **silenzio-rifiuto** (art. 7 comma 13 del D.L. 26/05/1995 n. 193).

I termini di cui sopra si intendono relativi alle procedure che non comportino richieste di documentazione integrativa, al fine di renderla congruente a quella descritta nei precedenti articoli. **Tale richiesta interrompe i termini procedurali.**

Si determina una ulteriore interruzione dei termini anche nel caso in cui nel corso dell'istruttoria, emergano elementi tali da rendere necessario richiedere agli interessati approfondimenti o modifiche progettuali, al fine di meglio tutelate l'integrità idrogeologica dei terreni.

Nei casi previsti ai precedenti commi 2 e 3, la richiesta di integrazione della documentazione deve assegnare all'interessato un congruo termine per provvedervi in funzione della complessità della documentazione richiesta e, comunque, non superiore a 180 giorni.

Decorso inutilmente questo termine, il procedimento viene considerato concluso per rinuncia e ne viene disposta l'archiviazione d'ufficio con invio della relativa comunicazione al proponente.

Art. 19

Istruttoria

Il procedimento comprende una istruttoria tecnica che si esplicita in un rapporto informativo contenente tutti i dati tecnici e del relativo parere corredato da proposta di eventuali prescrizioni.

L'istruttoria tecnica viene svolta dal Settore competente della Provincia.

(cassato)

In occasione di pratiche di interventi con categorie di lavori di diversa natura e competenza, l'istruttoria verrà svolta dall'Ente competente a rilasciare il nulla osta in ambito di vincolo idrogeologico della categoria di lavori a maggiore rilevanza dal punto di vista ambientale e di difesa del suolo.

Art. 20

Termine del procedimento

Acquisito il parere tecnico e/o il rapporto informativo, viene predisposto l'atto autorizzativo con le motivazioni, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche e tecniche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'Istruttoria.

Se le ragioni della decisione risultano da altro atto amministrativo richiamato nella decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato, ed a richiesta reso disponibile, anche l'atto cui essa si richiama.

Il provvedimento deve indicare, in maniera esplicita, il termine della sua validità che, di norma, *non può essere superiore a tre anni, ad eccezione del caso in cui i lavori autorizzati, per loro specifiche peculiarità, necessitino di tempi motivatamente diversi.*

I costi di istruttoria necessari al rilascio delle autorizzazioni per i tagli culturali e le utilizzazioni boschive in zone sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi della Del. G.Reg. n°3107/99, sono pari a: L. 400.000

Il pagamento delle spese per istruttoria dovrà essere effettuato mediante C.C. postale n°12596045 intestato a: “Provincia di Latina - Via Costa n°1 - 04100 Latina” con causale: “Spese per istruttoria Vincolo Idrogeologico”

In caso di esame di varianti in corso d’opera o di varianti ubicative nell’ambito della stessa particella di terreno i diritti d’istruttoria saranno commisurati al 50% del costo della tabella afferente.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Art. 22

Intervento nel procedimento

Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, o altre persone dagli stessi formalmente delegati.

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento nonché di presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

In accoglimento di osservazione e proposte presentate ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

Art. 23

Accesso ai documenti amministrativi.

Il diritto di accesso è disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990 e dall'apposito Regolamento Provinciale "Regolamento sul diritto dei cittadini ai procedimenti amministrativi ed all'accesso ai documenti amministrativi" (delibera Consiglio Provinciale n° 32/93 e successive modifiche).